

(N. 1581)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1956

Assunzione a posti d'incarico negli istituti di istruzione secondaria di personale non fornito di titolo di abilitazione.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, stabilisce che gli incarichi di insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria possono essere conferiti soltanto a professori forniti del prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo.

In deroga a tale disposizione, tuttavia, l'articolo 25 della stessa legge contempla la possibilità di conferire detti incarichi anche a semplici laureati, fino a quando non sia espletata la sessione di esami di abilitazione bandita nel 1953.

È intervenuta però, nel frattempo, la pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1956, della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, la quale, fra l'altro, oltre a decentrare l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, prevede, all'articolo 7, in favore degli incaricati che abbiano

prestato servizio per almeno cinque anni nell'ultimo decennio per discipline comprese nello stesso gruppo di insegnamento, la possibilità di conseguire il titolo di abilitazione mediante il superamento di una prova e subordinatamente all'esito favorevole di una ispezione.

Nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della predetta legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sembra opportuno prorogare la deroga alle disposizioni del citato articolo 1, della legge 19 marzo 1955, n. 160, nei confronti di coloro che abbiano ottenuto, per l'anno scolastico in corso, un incarico in base al semplice titolo di studio.

A ciò tende, appunto, il presente disegno di legge, la cui *ratio* è perfettamente analoga a quella che ispira l'articolo 25 della legge n. 160 sopra richiamata.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per l'anno scolastico 1956-57 e fino a quando non abbia avuto luogo la prima applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, in deroga a quanto è stabilito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, possono essere nominati professori incaricati, dopo gli aspiranti abilitati, gli insegnanti che, essendo forniti del titolo di studio occorrente per l'ammissione all'esame di abilitazione, siano stati in servizio durante l'anno scolastico 1955-56 in istituti di istruzione secondaria statali ed abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».